

Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 094 del 01/08/2023

DI GIROLAMO, BILOTTI, LOPREIATO, LICHERI Sabrina, NAVE, MARTON, SIRONI, ALOISIO, PIRONDINI, LICHERI Ettore Antonio, GUIDOLIN, NATURALE, BEVILACQUA, TURCO, FLORIDIA Barbara, DAMANTE, PIRRO, LOREFICE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha la possibilità: a) di esercitare, stante l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni" e ordinare "l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza"; b) di vigilare, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

evidenziato che, per quanto risulta agli interroganti, con la propria delibera n. 157 del 30 marzo 2022, avente per oggetto l'ipotesi di inconferibilità ex art. 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013, riferita alla nomina del presidente della società Gran Sasso Acqua S.p.A., società pubblica del ciclo idrico integrato, nonché di liquidatore della Euroservizi.Prov.Aq S.p.A. della Provincia de L'Aquila ed in precedenza assessore comunale, avvocato Alessandro Piccinini (e vista anche la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici, UVIF, citata nella delibera richiamata), l'ANAC ha stabilito: 1) l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 39 del 2013, dell'incarico di liquidatore della società rivestito dal 31 luglio 2019 al 19 aprile 2021 dall'avvocato Alessandro Piccinini, già assessore comunale del Comune di L'Aquila fino al 26 marzo 2019; 2) l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), dell'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della società Gran Sasso Acqua S.p.A., attribuito in data 16 luglio 2020, ancora in corso, all'avvocato Alessandro Piccinini, contestualmente liquidatore della società Euroservizi.Prov.Aq a totale capitale pubblico detenuta dalla Provincia de L'Aquila; 3) di rimettere agli enti conferenti, con il supporto del relativo responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo; 4) di rimettere al RPCT degli enti conferenti, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie;

osservato che sempre nella delibera si fa carico al RPCT dei compiti di: "comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti"; curare, all'interno dell'amministrazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20, ivi compreso il comma 5, della norma; contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del decreto legislativo;

rilevato che:

come annotato sempre nella stessa delibera con riferimento all'ipotesi di inconferibilità, sul sito istituzionale della società Gran Sasso Acqua, risulta pubblicato il verbale di nomina dell'avvocato Piccinini ma non risulta pubblicata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo, né la stessa risulta trasmessa né dal diretto interessato né dall'amministrazione conferente;

il destinatario del provvedimento di inconferibilità ha dichiarato alla stampa che la già richiamata delibera dell'ANAC: "E' un parere interlocutorio, continuo serenamente a svolgere il mio lavoro convinto che non ricorra il caso dell'inconferibilità, (...) il parere dell'Anac non dispone in alcun modo la decadenza";

nella delibera ANAC è pronunciata la chiara espressione di inconferibilità all'avvocato Alessandro Piccinini della nomina a presidente del consiglio di amministrazione della Gran Sasso Acqua, cosa che ne farebbe derivare la correlata decadenza non esistendo più il requisito dell'affidamento incarico; e ancora più esattamente che "appare inconferibile, in quanto si tratta di incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia omissis, riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 7, co. 2, seconda parte, lettera d), del decreto legislativo 39/2013, conferito all'ex assessore comunale omissis, senza rispettare il prescritto 'periodo di raffreddamento' di un anno";

da ultimo, il consiglio ANAC nell'adunanza del 12 ottobre 2022 ha confermato quanto stabilito con la richiamata delibera n. 157 dello stesso anno e l'incompatibilità dell'avvocato Piccinini, chiedendo al RPCT aziendale di notificare circa gli esiti della procedura di competenza che si vorrà attivare;

lo scorso mese di maggio, l'assemblea dei soci della Gran Sasso Acqua ha confermato nell'incarico di presidente l'avvocato Piccinini per il prossimo triennio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se e in che modo il RPCT dell'organo competente, come da delibera ANAC, abbia provveduto a comunicare al soggetto cui è stato "conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti";

se risponda al vero che il responsabile della Gran Sasso Acqua, travalicando i propri poteri, abbia con propria determina interna alla società annullato la delibera richiamata dell'ANAC stessa, tenuto anche conto che i soci sono 36 Comuni;

in caso affermativo, che cosa giustifichi la permanenza nella carica di presidente del consiglio di amministrazione della Gran Sasso Acqua dell'avvocato Alessandro Piccinini, stante la chiara pronuncia dell'ANAC che delibera nullo l'atto di nomina;

se intenda intervenire, per quanto di propria competenza, per ristabilire una situazione di legalità.

(4-00614)